

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Mauro Di Marzio

Loredana Nazzicone

Rosario Caiazzo

Massimo Falabella

Paolo Catallozzi

Presidente

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

CONCORRENZA

ANTITRUST

Ud.21/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1236/2025 R.G. proposto da:

_____ in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato _____

-ricorrente-

contro

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████ unitamente
all'avvocato ██████████

-controrricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2407/2024 depositata il 11/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dal Consigliere Loredana Nazzicone.

FATTI DI CAUSA

1. - La controversia verte tra la

e la



■■■■ s.p.a., con riguardo alla pubblicità svolta dalla seconda per il proprio prodotto, consistente in un rubinetto miscelatore di acqua potabile per cucine, dal nome "■■■■ ■■■■" e realizzata con modalità dalla prima ritenute illecite.

Le domande, proposte in primo grado, volte all'accertamento delle condotte poste in essere dalla convenuta, all'inibitoria con condanna al pagamento di una penale per ogni violazione ed al risarcimento del danno, sono state parzialmente accolte dal Tribunale di Milano, il quale con la sentenza del 20 luglio 2022, n. 6446, ha: 1) dichiarato che lo slogan divulgato al pubblico da ■■■■ s.p.a., secondo cui «■■■■ offre tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostra cucina», e la tabella dell'opuscolo informativo, costituiscono pubblicità ingannevole; 2) condannato la ■■■■ s.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di € 5.000,00; 3) confermato l'ordine di inibitoria, già emesso dal Tribunale in sede cautelare, ordinando alla convenuta la non divulgazione dello slogan e della tabella, «con qualsiasi forma ed in qualsiasi contesto»; 4) stabilito la penale di € 1.000,00 per ogni violazione dell'ordine di inibitoria.

2. – La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza in data 11 settembre 2024, n. 2407.

La Corte d'appello ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

a) non è illegittimo l'utilizzo della parola "pura" ed il richiamo alla "purezza" dell'acqua negli slogan in questione, non essendo questa una caratteristica, qualità o pregio esclusivi delle acque minerali naturali, preclusi alle acque di rubinetto, atteso che il sistema normativo, di cui al d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 (*Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali*), non si può interpretare in tal senso: in particolare, l'art. 2, sulla definizione e sulle caratteristiche di un'acqua minerale naturale, prevede che «*[l]e acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie*



acque potabili per la purezza originaria», e l'art. 12, il quale dispone, come facoltativa sulle etichette, l'indicazione di acqua «microbiologicamente pura». Quindi, esaminati gli slogan pubblicitari censurati, nonché il complesso delle informazioni, ha rilevato che i richiami presenti in alcuni di detti slogan alla purezza dell'acqua non implicano appropriazione di pregi propri delle sole acque minerali naturali: ciò perché, secondo le norme richiamate, tali acque «si distinguono» dalle altre acque potabili per la «purezza originaria», senza dire affatto che la purezza ne sia in sé una caratteristica esclusiva, potendo anche le acque di rubinetto «essere (non "originariamente" ma) "semplicemente" pure, né che tutte le altre acque debbano ritenersi, per ciò solo, impure». In sostanza, il concetto di «"purezza originaria", specie se riferito ad acque prelevate da sorgenti aventi immediata "origine da una falda o giacimento sotterraneo", è un concetto differente dal semplice utilizzo della parola "pura" o "purezza"». Ha, quindi, concluso sul punto facendo proprie le valutazioni espresse dal Tribunale in sede cautelare, nel senso che l'uso dei termini "pura" e "purezza" da parte di [REDACTED] s.p.a. non è preordinato a impossessarsi delle proprietà esclusive delle acque minerali, né all'appropriazione di pregi, essendo nella pubblicità usato l'aggettivo "pura" nel suo significato comune, quale sinonimo di incontaminata, pulita, salubre, e non già nella sua accezione strettamente giuridica, non sussistendo alcun capzioso avvicinamento alle definizioni normative di "purezza originaria dell'acqua;

b) quanto al dedotto carattere ingannevole, denigratorio e diffamatorio del riferimento negli slogan al carattere inquinante della plastica usata per i contenitori, oltretutto con strumentalizzazione del tema dell'ambiente, ha negato ogni illecito: in quanto si tratta di una comunicazione veritiera sul minore impatto ambientale derivante dall'impiego dell'acqua potabile di rubinetto, che contribuisce a ridurre una possibile fonte di inquinamento. Anche perché la possibilità di riutilizzo del materiale PET, con cui sono



realizzate le bottiglie di plastica, dipende dal senso civico del consumatore finale e dalla capacità della raccolta dei rifiuti degli enti locali, né elimina i costi economici ed ambientali legati all'attività di produzione, di raccolta, di selezione e riciclaggio del materiale; e sono note le comunicazioni e le campagne pubblicitarie di enti istituzionali, del Ministero dell'ambiente e delle società di gestione degli acquedotti, dirette a favorire l'utilizzo di acqua potabile del rubinetto anche al fine di conseguire una riduzione dell'uso delle bottiglie di plastica; mentre il legislatore italiano, con la legge di bilancio del 2021, ha espressamente previsto un *bonus* per l'acquisto dei sistemi di filtraggio al fine di ridurre il consumo delle plastiche monouso. Tutto ciò dimostra che l'impatto ambientale delle bottiglie in plastica è innegabile e che il richiamo, presente nelle comunicazioni di █████ s.p.a., alla riduzione degli sprechi e al minore impatto ambientale non è svolto in termini denigratori, ma sottolinea legittimamente un oggettivo vantaggio economico e ambientale;

c) in ordine all'unico slogan sanzionato, ha ritenuto congruo il *quantum* del danno liquidato, in quanto non è stato provato l'utilizzo ancora attuale del messaggio e la █████ s.p.a. non risponde del fatto di terzi che il messaggio abbiano ripreso: da un lato, ha ritenuto generici i capitoli di prova dedotti dall'appellante circa il protrarsi della condotta di diffusione dello *slogan* censurato, avendo inoltre l'appellante «*omesso di indicare i capitoli di prova che sarebbero stati rilevanti al fine di dimostrare il perdurante utilizzo dello slogan*»; dall'altro lato, non è contestata la circostanza che la █████ s.p.a. abbia provveduto a rimuovere lo slogan in questione dal proprio sito *internet* e dal catalogo, mentre essa non può essere ritenuta responsabile del fatto che tale messaggio sia stato ripreso da altri soggetti estranei alla sfera di controllo di parte convenuta. Inoltre, ha ritenuto che la Federazione █████ abbia agito in giudizio non per far valere il danno alle singole imprese associate, ma per salvaguardare gli interessi di settore con riguardo al



pregiudizio all'immagine della federazione, mentre manca una specifica allegazione in ordine all'*an* e al *quantum debeatur* del danno patrimoniale subito, né sono utili le quantificazioni del danno sulla base del parametro della penale giornaliera (€ 1.000,00) fissata dal Tribunale per ogni giorno di violazione dell'ordine di inibitoria.

3. - La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla Federazione con ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, cui resiste con controricorso l'intimata.

Le parti hanno depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. - Il primo motivo del ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni (art. 12 preleggi, artt. 1218, 1223, 2043, 2056, 2059 e 2598 c.c., artt. 20-23 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, *Codice del consumo*, artt. 1-5 e 8 d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 sulla pubblicità ingannevole, artt. 20-23 d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, art. 5 e all. 1, punto 1, Direttiva 2009/54/CE, artt. 2-12 e 18 d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, artt. 1-4 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e poi d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 1, artt. 1- 3 e 15 Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale del 2 maggio 2018), si duole della negazione dell'esclusività del carattere "purezza" in capo alle acque minerali naturali, per avere la corte territoriale ritenuto legittimi l'utilizzo del termine "pura" e del concetto di "purezza" anche con riguardo alle acque potabili di rubinetto.

Sostiene la ricorrente che le acque minerali naturali e le acque potabili di rubinetto sono soggette a normative di legge ben distinte: le prime, disciplinate dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176; le seconde disciplinate dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e, poi, dal d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, che ha abrogato il d.lgs. n. 31 del 2001.

Ed è inequivoco che la definizione ex art. 2 d.lgs. n. 176/2011 attribuisce solo alle acque minerali naturali il carattere della «purezza



originaria», vietando l'utilizzo della parola "pura" e del concetto di "purezza" alle altre acque, ad esse non consentito, secondo la ricorrente, «*in alcun modo, in alcuna forma, in nessun caso, senza eccezione e deroga alcuna*», essendo tale uso idoneo ad indurre in errore il "consumatore medio" ed a ledere i soggetti concorrenti; laddove, al contrario, il d.lgs. n. 31 del 2001 e il d.lgs. n. 18 del 2023 non prevedono il concetto di purezza, anche solo "semplice", dell'ordinaria acqua potabile di rubinetto, che non è mai pura, ma semmai salubre e pulita (art. 4 d.lgs. n. 31 del 2001, art. 4 d.lgs. n. 18/2023), all'esito dei trattamenti obbligatori di potabilizzazione di natura chimica previsti dalle disposizioni di legge che la disciplinano.

Inoltre il motivo – menzionando nel suo corpo anche la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – lamenta che la corte territoriale abbia travisato gli elementi caratterizzanti la vicenda in esame e le stesse allegazioni delle parti, atteso che il prodotto [REDACTED] [REDACTED] è un rubinetto miscelatore idoneo ad apportare anidride carbonica all'acqua potabile di rubinetto per renderla frizzante, e non un sistema di filtraggio idoneo a rendere tale acqua pura.

1.2. – Il complesso motivo va disatteso, in tutte le prospettazioni che lo compongono.

1.2.1. – Corretta, anzitutto, è l'interpretazione normativa della sentenza impugnata, la quale ha escluso che, sulla base dell'attuale sistema normativo, solo le acque minerali naturali e nessun'altra acqua possa fregiarsi del requisito della "purezza".

1.2.1.1. – Giova premettere alcune considerazioni in ordine ai criteri ermeneutici legali, richiamando quelle già più volte espresse da questa Corte (cfr. Cass. 6 dicembre 2021, n. 38596; Cass. 3 dicembre 2021, n. 38333; Cass. 18 giugno 2021, n. 17565; Cass., sez. un., 30 marzo 2021, n. 8776).



Se l'interpretazione è ascrizione di significato all'enunciato di un documento normativo in rapporto ad un fatto da regolare, l'individuazione delle regole contenute nell'enunciato non deriva sovente da una mera lettura del testo, in quanto frutto di più o meno complessi procedimenti interpretativi: l'idea positivistica dell'interpretazione "unica" dei testi normativi, quale mero accertamento della volontà della legge, è superata anche dalla disposizione-guida sull'interpretazione della legge, di cui all'art. 12 delle preleggi.

L'ermeneutica corrente richiede la ricerca della *ratio legis*, secondo il coordinamento sistematico delle singole disposizioni, non solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale, il significato della norma «rimanga ambiguo», ma altresì quando, sia pure in presenza di una lettera chiara, «l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo» (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8091; Cass., sez. un., 4 febbraio 2020, n. 2504, in motivazione; Cass., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230).

In tale visuale, in prima battuta vengono sempre in rilievo i canoni dell'interpretazione letterale e storico-teleologica, sebbene poi il significato finale della disposizione vada ricercato in modo da limitare le antinomie con altre fonti, in forza del criterio dell'interpretazione logico-sistematica, individuandone il significato nello specifico settore normativo (la *ratio legis*) ed in conformità ai principî costituzionali ed ai principî generali dell'ordinamento giuridico (la *ratio iuris*).

Occorre, peraltro, sottolineare come non sia consentito superare i confini permessi dalla esegesi del testo: come ha affermato la Corte costituzionale circa la cd. interpretazione adeguatrice, resta il limite che risiede «nell'univoco tenore della disposizione impugnata», il quale «segna il confine» oltre il quale l'interpretazione giudiziale non può andare (cfr., e *multis*, Corte cost. 13 marzo 2026, n. 29; 26 giugno 2025, n. 88; 19 marzo 2024, n. 44; 16 giugno 2022, n. 150; 13 dicembre 2019, n. 270).



Dunque, pur quando una norma, o un sistema di norme, si prestino a diverse interpretazioni, tutte plausibili, dovere primario dell'interprete, e soprattutto del giudice, è di perseguire l'interpretazione più corretta e non una qualsiasi di quelle che il testo consente; certo essendo, altresì, che il giudice non crea il diritto, ma opera secondo i criteri ermeneutici noti ed entro i limiti del diritto positivo (Cass. 2 ottobre 2018, n. 23950). Ciò, atteso, che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore ed al giudice compete solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato (Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597).

È in tal senso, pertanto, che la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa", giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, «con esclusione formale di un'efficacia direttamente creativa» (così Cass., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 2061).

Sicché, l'attività interpretativa giudiziale è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144; 22 giugno 2018, n. 16957; 31 ottobre 2018, n. 27755; 28 gennaio 2021, n. 2061).

Mentre è principio enunciato da questa Corte in tema di eccesso di potere giurisdizionale riferito all'attività legislativa che l'attività interpretativa sia segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale (*e multis*, Cass., sez. un., 1° aprile 2020, n. 7643; Cass., sez. un., 14 gennaio 2020, n. 413).

In definitiva, il fondamentale canone di cui all'art. 12, comma 1, delle preleggi impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese



dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, potendo bensì con esso concorrere i criteri della interpretazione teleologica e sistematica, purché, tuttavia, l'interprete non varchi il limite esegetico consentito dall'enunciato formale, essendo il giudice astretto pur sempre dal vincolo di cui all'art. 101, comma 2, Cost., e non reputi, addirittura, l'interpretazione – in luogo che mezzo attraverso cui ricomporre un contrasto solo apparente con la Costituzione – strumento sostitutivo della *voluntas legis*.

1.2.1.2. – Alla luce di tali criteri, si deve osservare che sia la lettera, sia la *ratio* della disposizione esaminata, ai sensi dell'art. 12 preleggi, conducono alla opzione interpretativa esposta dalla sentenza impugnata.

Né la lettera, né il fine enunciato dalle discipline delle acque minerali naturali – di cui al d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, e delle acque potabili di rubinetto, di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e poi d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 – conducono al risultato interpretativo, secondo cui la legge attribuisca alle sole acque minerali naturali il carattere della "purezza", vietando nel contempo l'uso del concetto con riguardo alle altre acque, per le quali si possa solo discorrere di "salubrità" e "pulizia".

Da un lato, l'art. 2, comma 2, d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'uso e il commercio delle acque minerali naturali, nell'offrire *«definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale»*, recita: *«Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento»*.

Dall'altro lato, il d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilisce quanto segue:



- l'art. 1, in quanto il decreto *«disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano»*, enuncia come proprio obiettivo la *«protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano»*;

- l'art. 2 pone, tra le definizioni, quella di *«acque destinate al consumo umano»*, dette denominate anche *«acque potabili»*, ossia: *«1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (...)»*;

- sempre l'art. 2, *ii-ter*, definisce la *«apparecchiatura di trattamento dell'acqua»*: *«dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformità di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformità ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25»*;

- l'art. 3 esclude dall'ambito di applicazione del decreto le acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176;

- l'art. 4 prescrive che esse *«devono essere salubri e pulite»* e che tali sono se soddisfano una serie di condizioni.

Orbene, la definizione ex art. 2, *comma 2*, d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 – nell'intento di fissare i caratteri differenziali per i beni suscettibili di fregiarsi del nome di "acqua minerale naturale" – al sostantivo "purezza" affianca l'aggettivo "originaria": onde si palesa, dal significato fatto proprio dalle parole secondo la connessione di esse, che non la mera



purezza dell'acqua ne è il carattere peculiare, ma una purezza che sussista *sin dalla sorgente*, sia, cioè, intrinseca e non, ad esempio, ottenuta a seguito di particolari processi chimici o fisici successivi, ed inoltre tale carattere sia soggetto a "conservazione", mediante l'imbottigliamento alla fonte.

Provenendo da falde sotterranee in profondità, tali acque sono in grado di presentare questo carattere "originario"; laddove, invece, l'acqua di rubinetto viene necessariamente "potabilizzata" *ex post*, e, dunque, resa anch'essa pura in senso generale.

Infatti, le acque potabili devono essere «*salubri e pulite*», ma esse possono essere «*trattate o non trattate*» e sono «*destinate a uso potabile... a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176*»: disposizioni che confermano come anche le acque potabili possono essere definite, in senso generico, pure.

Anche la *ratio* delle norme conferma, dunque, tale interpretazione, essendo le regole volte a fissare le caratteristiche dell'acqua minerale naturale, al fine della omogeneità delle stesse nell'ambito della categoria, e non ad indicare, in negativo, che le acque non rientranti nella categoria siano prive in ogni caso, e dunque non possano fregiarsi lecitamente, del requisito della purezza *tout court*.

1.2.2. – Il motivo è poi inammissibile, laddove lamenta che la corte territoriale abbia affermato essere il prodotto in questione (██████████) non un rubinetto miscelatore idoneo ad apportare anidride carbonica all'acqua di rubinetto per renderla frizzante, ma un sistema di filtraggio: l'uso di quest'ultimo concetto, invero, è del tutto irrilevante nel ragionamento della sentenza impugnata, la quale ha ampiamente argomentato la propria esegesi normativa, dimostrando di non



fraintendere affatto, al di là delle descrizioni del prodotto, gli scopi pratici del medesimo.

2.1. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per *errores in procedendo*.

Si assume che, delle pubblicità commerciali sin dall'inizio dalla Federazione censurate – vale a dire: «*quindi è possibile gustare acqua pura senza compromettere la propria etica ambientale*»; «*L'acqua è finalmente libera da tutti i contenitori, finalmente libera di essere gustata nella sua purezza*»; «*doppio canale interno per il massimo della purezza e del gusto*»; «*concediti l'acqua come dovrebbe essere: pura e libera. Libera dalla bottiglia, sostenibile al 100%, Migliora il footprint ambientale con* [REDACTED] [REDACTED]» ed il video «[REDACTED] *C'è più gusto dal rubinetto*» – la Corte d'appello abbia omesso di esaminare le ultime due.

Inoltre, la Corte territoriale ha affermato che il concetto di purezza sarebbe stato utilizzato legittimamente da [REDACTED] s.p.a. perché ricollegato all'operazione di "purificazione o filtraggio" svolta, mentre invece gli slogan contestati non affermano che dall'operazione di filtraggio conseguirebbe la purezza dell'acqua di rubinetto; ed ha esaminato, invece, slogan mai denunciati, «*quali risultano, ad esempio, dalle brochure* [REDACTED] *prodotte dalla stessa appellante* [REDACTED] *laddove si legge...*».

2.2. – Il motivo è in parte infondato, non avendo la corte del merito omesso pronuncia su nessun capo di domanda, ed in parte è inammissibile, non potendosi sindacare l'apprezzamento delle prove o il convincimento raggiunto dalla medesima corte: la quale al contrario, proprio dalla motivazione nel motivo riportata, palesa di avere diffusamente e per intero esaminato i messaggi pubblicitari contestati.

Invero, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della



decisione (e *multis*, Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616), mentre poi nel ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c., dal momento che la doglianza circa la violazione della disposizione è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, o viceversa, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (e *multis*, Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867).

3.1. – Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni (art. 12 prel., artt. 1218, 1223, 2043, 2056, 2059 c.c., art. 595 c.p., artt. 2, 12 e 18 d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, art. 5 e dell'allegato 1 punto 1 della direttiva 2009/54/CE, dell'art. 2598 c.c., artt. 1-5 e 8 d.lgs. n. 145/2007, artt. 20-23 d.lgs. n. 146/2007, artt. 20-23 d.lgs. n. 206 del 2005, artt. 1, 2, 3, 14 e 15 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 2 maggio 2018, della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente – c.d. Direttiva SUP, del d.lgs. n. 196/2021 attuativo della direttiva stessa), lamenta che la corte territoriale abbia compiuto una valutazione atomistica della singola parola e del concetto



contenuti in ciascuno *spot* pubblicitario censurato da [REDACTED] perdendo di vista il messaggio complessivo.

3.2. – Il motivo è inammissibile, perché in nessun modo esso illustra la violazione di alcuna delle numerose disposizioni invocate, né contiene fondata critica alla ricostruzione dei fatti ed alle valutazioni in diritto operate dalla sentenza impugnata, della quale non vi sono elementi di sorta per ritenere che non abbia compreso il “messaggio complessivo” degli slogan.

4.1. – Con il quarto motivo, deducendo la violazione e la falsa applicazione di una serie di disposizioni (artt. 1218, 1223, 2043, 2056, 2059, artt. 1, 2, 12, 14, 15 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale 2 maggio 2018, della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, artt. 1, 3, 4 e della parte A dell’allegato, 5, 6 e relativi allegati, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196, attuativo della predetta direttiva), la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia mancato di rilevare come le pubblicità contestate – nell’evocare benefici di carattere ambientale ed ecologico delle ordinarie acque potabili di rubinetto, a dispetto delle acque minerali naturali imbottigliate e distribuite in bottiglie di PET – compiono affermazioni con concetti del tutto vaghi, generici e comunque privi di dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili, ed omettono di precisare che le bottiglie di acqua minerale in commercio sono in PET e non rientrano, pertanto, tra le plastiche monouso bandite.

Si tratta, precisa la ricorrente, del fenomeno noto come *greenwashing*, realizzato mediante *claims* ambientali, o *green claims*: laddove, invece, per le bottiglie di bevande in PET non solo non viene disposto alcun divieto di immissione in commercio e restrizione, ma anzi, in ragione delle qualità del Polietilene Tereftalato, se ne incoraggia la raccolta e il riciclo attraverso obiettivi ambiziosi nei prossimi anni.

4.2. – Il motivo è inammissibile.



La Corte territoriale ha negato che la comunicazione, veicolata dai messaggi pubblicitari del prodotto, relativa al minor consumo delle bottiglie in plastica che esso cagiona costituisca concorrenza sleale o pubblicità ingannevole, constatando che in effetti l'uso del dispositivo per l'acqua di rubinetto induce un minore impatto ambientale, aggiungendo che le bottiglie in PET, comunque usate dalle industrie delle acque minerali, possono bensì essere riutilizzate, ma in dipendenza della coscienza dei consumatori e della capacità della raccolta dei rifiuti.

L'ampia argomentazione non si presta alle critiche proposte, offrendo anche smentita all'accusa di *greenwashing* da parte della odierna resistente, una volta verificato che il "vanto" del minor uso della plastica è, in punto di fatto, oggettivo; né, dunque, esso è in questa sede contestabile, attenendo il complessivo ragionamento al mero giudizio di fatto.

5.1. – Il quinto motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 2056, 2059, 2697, 2727, 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto, in relazione allo *spot* pubblicitario inibito «██████████ offre tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostra cucina», il giudice di appello non ha riformato la sentenza di primo grado in merito alla non ammissione della prova testimoniale articolata e diretta a provare fatti, poi ritenuti dai giudici non dimostrati.

Con essi, la Federazione intendeva provare che la diffusione dello *slogan* menzionato, inibito dall'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del 26 ottobre 2017, è proseguita dopo tale data, così permettendo ad essa di provare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come risulta dalla lettura dei capitoli articolati. La negazione dalla prova, pertanto, è illegittima, perché non ha permesso di provare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Federazione, anche per conto delle industrie alla stessa associate.



Inoltre, essa aveva offerto, nella impossibilità di provare in modo preciso il danno, una serie di elementi per la corretta quantificazione del danno, su cui i giudici del merito non si sono minimamente espressi: e cioè le circostanze, secondo cui il prezzo del prodotto pubblicizzato al momento della notifica dell'atto di citazione era di € 540,00; che l'ordinanza cautelare aveva quantificato in € 1.000,00 la penale in caso di violazione all'ordine di inibitoria per ciascun giorno di violazione, confermata dalle successive sentenze; che le aziende associate in [REDACTED] sono il numero trentanove e i marchi da questa rappresentati centosette, dovendo dunque la determinazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali tener conto di tutto ciò, oltre che del diritto proprio della federazione per il suo ruolo e funzione istituzionale.

5.2. – Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata reputa, al fine di respingere i motivi sul *quantum* del risarcimento del danno liquidato dal primo giudice (€ 5.000,00), che non sia stato provato l'utilizzo ancora attuale del messaggio e che siano "generici" i capitoli di prova dedotti dall'appellante circa il protrarsi della condotta di diffusione dello *slogan* censurato, avendo inoltre l'appellante «*omesso di indicare i capitoli di prova che sarebbero stati rilevanti al fine di dimostrare il perdurante utilizzo dello slogan*».

Il motivo rispetta il principio di autosufficienza, avendo la ricorrente riprodotto i capitoli testimoniali richiesti, e, nonostante l'invocazione formale del solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, risulta dal suo svolgimento la doglianza di mancata ammissione di un mezzo di prova quale elemento decisivo del giudizio e della motivazione.

È vero che, secondo principio consolidato, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, nei limiti



in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (e *multis*, Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

Tuttavia, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza, se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo, se il mezzo stesso sia diretto a dimostrare aspetti decisivi della controversia (cfr. Cass. 15 ottobre 2025, n. 27479; Cass. 16 ottobre 2023, n. 28660; Cass. 25 giugno 2021, n. 18285; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2904; Cass. 5 maggio 2020, n. 8466; Cass. 30 settembre 2019, n. 24205).

Nella specie, con i capitoli articolati – ed in particolare chiedendo di provare *«che lo slogan "tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostra cucina", di cui al documento n. 1 allegato alle presenti note, di cui mi si mostrano gli screenshots relativi alla sua presenza nei vari contesti sopra specificamente indicati e che mi si leggono è quotidianamente ed ininterrottamente presente su tali siti e da me giornalmente verificato e monitorato sin dal giorno 26 ottobre 2017 di pubblicazione dell'ordinanza di codesto Tribunale resa nel precedente giudizio cautelare allegata sub doc. n. 2 all'atto di citazione»* – la ricorrente mirava a provare proprio la perduranza della condotta illecita



tenuta dalla controparte ed inibita in sede giudiziale, diretta premessa delle conseguenze patite.

La circostanza si presentava decisiva, al fine di vagliare, in un contesto di protrazione della condotta illecita, se questa integrasse la fattispecie del diritto al risarcimento del danno in capo alla federazione e, mediante la stessa, delle imprese federate – come da statuto dalla medesima rappresentante anche giudizialmente – mirando a dimostrare che la destinataria dell'inibitoria non avesse dismesso la condotta illecita: ossia circostanze decisive ai fini della richiesta risarcitoria formulata.

La sentenza impugnata risulta carente in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nel ricorso innanzi a sé, e riprodotte, nel loro tenore testuale, nel ricorso per cassazione, limitandosi a definire "generici" i capitoli di prova sul protrarsi della condotta e richiedendo che ulteriormente l'appellante indicasse *«i capitoli di prova che sarebbero stati rilevanti al fine di dimostrare il perdurante utilizzo dello slogan»*: adempimento aggiuntivo invece non preteso dalla legge, la quale presume, una volta formulati i capitoli separati e specifici di prova (art. 244 c.p.c.), che il richiedente per ciò solo li reputi rilevanti.

6.1. – Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2729, 2730, 2733 c.c., degli artt. 106, 107, 112, 115, 166, 167, 282 c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto che della divulgazione dello *spot* pubblicitario inibito *«[redacted] offre tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostra cucina»* sui siti di terzi soggetti risponde la stessa *[redacted]* s.p.a., in quanto a sé riferibile ed avendo l'ordinanza cautelare del 26 ottobre 2017 inibito *«ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo, dello slogan "tutti i benefici dell'acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostra cucina" nonché della tabella comparativa»*: infatti, la parte



soccombente ha l'obbligo e la responsabilità personale di adempiere ai provvedimenti giudiziali.

Tra l'altro, nel giudizio di opposizione a precetto, la Corte di appello di Milano con la sentenza n. 2778/2022, ha statuito che il provvedimento cautelare *«non si limitava a impedire all'appellata di farsi pubblicità con ogni mezzo utilizzando lo slogan fuorviante su propri opuscoli o direttamente nel proprio sito, ma proibendo anche ogni altro modo di violazione possibile, ivi compresi i siti web quali [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] o altri ancora, per cui appare evidente la responsabilità dell'appellata per non avere, per sua stessa ammissione, impedito, né essersi attivata per impedire, eventualmente anche mediante specifiche richieste di oblio, che i gestori di detti siti continuassero a mantenere la visibilità della pubblicità in questione, che, del resto, secondo l'id quod plerumque accidit ed in base alle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., quanto meno per la prima pubblicazione, non può non esservi comparsa se non su iniziativa della stessa qui convenuta, la quale, quindi, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe dovuto e potuto prontamente intervenire al riguardo»*: ciò sottolineando appunto il chiaro dispositivo dell'ordinanza cautelare, dove il divieto di *«"ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo", non può che significare il divieto anche del mantenimento dello slogan pubblicitario in questione sui siti indicati dall'appellante, senza che l'appellata nulla abbia mai effettuato per impedirne l'ulteriore diffusione, come pacificamente ammesso dalla stessa (la quale si è trincerata dietro l'appartenenza a terzi di quei siti, rappresentando una sorta di esimente, peraltro non invocabile e comunque irrilevante, nello stesso momento in cui, in sostanza, non ha negato di essere rimasta inerte al riguardo), con la conseguenza che non può certo dubitarsi della violazione da parte della stessa di quanto disposto nei suoi confronti dall'ordinanza cautelare»*.



In tal modo, la sentenza impugnata ha anche cagionato un contrasto di giudicati al riguardo.

6.2. – Il motivo è fondato.

In punto di diritto, allorché l'ordine di inibitoria del giudice precluda al soccombente ogni utilizzo di un messaggio pubblicitario, è obbligo del medesimo attivarsi per impedire tale diffusione, da chiunque provenga.

Sotto tale profilo, è dunque errata in diritto la sentenza impugnata, laddove afferma radicalmente che la [REDACTED] s.p.a. non risponde del fatto di terzi, i quali il messaggio abbiano ripreso, perché sempre estranei alla sfera di controllo di essa.

Occorre, inoltre, rilevare che la sentenza di appello nel giudizio di opposizione all'esecuzione è divenuta definitiva (Cass. 16 gennaio 2025, n. 1046) e che la stessa tale preciso accertamento aveva svolto.

7.1. – Con il settimo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 14, 1387, 1389 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2 e 3 dello Statuto della Federazione [REDACTED] nonché degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727, 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto la Corte territoriale, con riguardo alla quantificazione del danno, né ha ammesso le prove miranti a dimostrarlo, né ha considerato che la Federazione rappresenta anche le trentanove industrie di acque minerali federate, ma non ha offerto nessuna motivazione al riguardo, atteso che, invece, lo statuto della Federazione, specificamente agli artt. 2 e 3, ne chiarisce poteri e compiti, anche con riguardo alla rappresentanza dei diritti dei propri associati.

Recando, in particolare, l'art. 3, comma 4, dello statuto, tra i compiti della federazione, anche *«La promozione di giudizi civili, penali, amministrativi o tributari a tutela di interessi o di diritti attualmente e concretamente propri della generalità delle imprese del settore, nonché l'intervento negli stessi giudizi»*.



Nella vicenda in esame, la [REDACTED] appresentava ciascuna delle 39 imprese di acque minerali ad essa federate e dei 107 distinti marchi di acque minerali distribuiti dalle aziende federate, complessivamente rappresentati dalla Federazione ricorrente: donde l'errore di un risarcimento del danno, limitato alla misura irrisoria di € 5.000,00.

7.2. – Il motivo è fondato, nei limiti di seguito esposti.

Con riguardo alle prove richieste e non ammesse, il motivo è assorbito dall'accoglimento del quinto motivo.

Quanto alla legittimazione della federazione istante anche in ordine ai danni delle imprese consociate, essa risulta esclusa dalla sentenza impugnata, senza che risulti tuttavia ponderata la clausola statutaria riportata, il cui esame non risulta svolto dalla sentenza impugnata. La stessa, infatti, sul punto si è limitata ad affermare che la Federazione [REDACTED] non ha agito in giudizio per far valere il danno alle singole imprese associate, ma solo per il pregiudizio all'immagine della stessa federazione, con effetto diretto sulla misura del danno liquidato.

Sussiste, in tal modo, il vizio di omessa motivazione ed esame di fatto decisivo, nel corpo del motivo adeguatamente denunziato.

8. – Debbono essere enunciati i seguenti principi di diritto.

«Le discipline delle acque minerali naturali (d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176) e delle acque potabili di rubinetto (d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18) non attribuiscono alle sole acque minerali naturali il carattere della "purezza", né vietano l'uso del concetto con riguardo alle altre acque ad uso umano».

«È censurabile per cassazione la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, che si traduce in un vizio della sentenza, se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo».

«Una volta assolto all'onere di articolare la prova testimoniale in capitoli separati e specifici, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., la parte non ha



anche l'onere di indicare ulteriormente quali capitoli reputi rilevanti al fine di dimostrare il proprio assunto, in quanto si tratta di *un* adempimento aggiuntivo non preteso dalla legge, la quale presume, una volta formulati i capitoli separati e specifici di prova, che il richiedente per ciò solo li reputi rilevanti».

«L'ordine di inibitoria impartito dal giudice, che abbia precluso al soccombente una data condotta, come nella specie l'utilizzo di un messaggio pubblicitario, implica l'obbligo del medesimo di attivarsi per impedire tale diffusione, da chiunque provenga».

9. – In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché provveda alla nuova valutazione degli elementi istruttori richiesti ed alla determinazione del danno, alla stregua dei principi enunciati.

Alla medesima si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio

